

2. Entro sei mesi dall'insediamento dei nuovi consigli camerali regionali le singole camere di commercio predispongono, altresì, un piano di razionalizzazione del proprio patrimonio immobiliare dismettendo, mediante procedura ad evidenza pubblica, gli immobili non più ritenuti essenziali alle finalità istituzionali.

3. Entro sei mesi dall'insediamento dei nuovi consigli camerali regionali le singole camere di commercio predispongono, altresì, un piano di razionalizzazione dei propri investimenti finanziari dismettendone almeno il 50%, ove non destinati con atti formalmente adottati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge alla costituzione della provvista finanziaria per investimenti ed iniziative indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali.

4. Il cinquanta per cento delle risorse provenienti dall'attuazione dei comma 1, 2 e 3, sono versate al fondo di cui all'articolo 18, comma 9, per essere destinate alla realizzazione e sviluppo di interventi straordinari a favore delle imprese sulla base di priorità strategiche fissate annualmente con apposito accordo di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e Unioncamere.

5. Al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo delle imprese sono altresì versate al fondo di cui all'articolo 18, comma 9, e per le medesime finalità di cui al comma 4 del presente articolo, il cinquanta per cento delle disponibilità liquide delle camere di commercio, come risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

6. I piani di cui ai commi 1, 2 e 3 sono trasmessi al Ministero dello sviluppo economico ed attuati entro i successivi centotanta giorni, ovvero entro i diversi termini negli stessi motivatamente previsti. In caso di mancata adozione o mancata attuazione del piano o se il piano risulta inadeguato il Ministero dello sviluppo economico nomina un commissario ad acta che provvede ai medesimi adempimenti entro i termini corrispondenti a quelli previsti per le camere.”

(m) all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4 lettera a) le parole “delle unioni regionali delle camere di commercio,” sono soppresse;

2) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: “8-bis. Nelle more del completamento delle procedure di costituzione dei nuovi consigli di cui all'articolo 1, comma 3-bis, i segretari generali delle camere di commercio continuano a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio camerale regionale.

8-ter. A decorrere dall'insediamento del nuovo consiglio camerale regionale i segretari generali cessano dall'incarico e le relative funzioni sono assegnate transitoriamente al segretario generale della camera di commercio capoluogo di regione. La Giunta della nuova camera di commercio regionale, entro 30 giorni dal suo insediamento, avvia le procedure per il conferimento del nuovo incarico e contestualmente conferma o motivatamente determina, individuandolo comunque nell'ambito dei segretari generali cessati, l'incarico transitorio di segretario generale fino al conferimento definitivo.

8-quater. Ai segretari generali delle camere di commercio il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, si applica con la riduzione del 30 per cento.”

Art.35

(Riforma della figura del segretario comunale)

1. È istituito il ruolo nazionale della dirigenza degli enti locali.

2. Nell'ambito del ruolo di cui al comma 1, è istituita la sezione speciale in cui confluisce l'alta dirigenza locale.
3. I Comuni e le Province hanno un *dirigente apicale* che assicura l'attuazione amministrativa degli indirizzi degli organi di governo e la direzione complessiva dell'apparato professionale, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.
4. Il *dirigente apicale* di cui al comma 3 è reclutato attingendo alla sezione speciale del ruolo nazionale della dirigenza degli enti locali.
5. Il dirigente apicale, in relazione alla struttura specifica di ciascun Ente, può dotarsi di una struttura di supporto, che lo coadiuva nell'esercizio delle proprie funzioni e nelle funzioni di cui alla legge 190/2012 (funzione di responsabile della prevenzione della corruzione), al dlgs n. 33/2013, al dlgs n. 39/2013 e al dl 174/2012 (funzioni di controllo interno). Resta ferma l'autonomia degli enti di articolare nel modo più rispondente al proprio assetto organizzativo le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all'interno dei propri uffici.
6. Il Dirigente apicale inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
 - c) predispone il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione;
 - d) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vice dirigente apicale per sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
8. L'incarico di direzione apicale è conferito dal sindaco o dal presidente entro 60 giorni dall'insediamento. La durata dell'incarico coincide con il mandato del sindaco o del presidente, e può essere revocato anticipatamente per mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, per inosservanza delle direttive impartite dagli organi di governo e negli altri casi stabiliti dalla legge.
9. Per i Comuni capoluogo di Provincia, le Città metropolitane, le Province, è prevista la possibilità di reclutare il *dirigente apicale* anche al di fuori della sezione speciale del ruolo unico della dirigenza, con modalità che garantiscano comunque il possesso delle competenze professionali e la comprovata esperienza in materia di enti locali necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

10. L'Unione di Comuni, in quanto forma associativa obbligatoria nei piccoli Comuni, è dotata di un dirigente apicale inserito nel ruolo nazionale della dirigenza degli enti locali.
11. Il dirigente *apicale* è scelto dal Presidente dell'Unione tra i dirigenti apicali dei Comuni costituenti. La durata dell'incarico è definita dallo Statuto e non può essere comunque inferiore a XXX anni.

Disposizioni transitorie

Regolare il primo accesso alla sezione, con particolare riferimento ai segretari comunali e provinciali già in servizio, a coloro che hanno svolto l'incarico di direttore generale, ai sensi dell'art.108 Tuel, e ai dirigenti pubblici di comprovata esperienza.

Art.36

(Trasparenza finanziaria dei sindacati)

CAPO III

SEMPLIFICAZIONI PER I CITTADINI E LE IMPRESE

Art.37

(Adozione di moduli standard)

1. Le amministrazioni statali, ove non abbiano già provveduto, adottano con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese.
2. Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive.